



Data di pubblicazione: 25/06/2019

Nome allegato: *determinazione esclusione RS30_395_2019.pdf*

CIG: 75277732CC;

Nome procedura: *Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento del «Servizio di vigilanza presso gli immobili dell'INPS ad uso strumentale siti in Campania» di competenza della Direzione regionale Campania e della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli*

I.N.P.S.

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI

DETERMINAZIONE N. RS30/395/2019 del 24/06/2019

Oggetto: Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento del «*Servizio di vigilanza presso gli immobili dell'INPS ad uso strumentale siti in Campania*» di competenza della Direzione regionale Campania e della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli

Esclusione R.T.I Argo S.r.l (società mandataria), Over Security S.r.l., Civin s.r.l ed Europolice S.r.l. (società mandanti del Rti)

Codice Identificativo di Gara (CIG): 75277732CC

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 19 aprile 2016;

VISTA la Determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, avente ad oggetto «*Regolamento di organizzazione dell'Istituto*» come modificata dalla Determinazione presidenziale n. 100 del 27 luglio 2016 e, successivamente, dalla Determinazione presidenziale n. 132 del 12 ottobre 2016 avente ad oggetto «*Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Istituto di cui alla Determinazione n. 89/2016, come modificata dalla Determinazione n. 100/2016*»;

VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 92, in data 18 aprile 2019;

VISTO, l'art. 1, comma 3, del citato D.L. 18 aprile 2019, n. 32, in base al quale: «*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.*»;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'INPS approvato, con Determinazioni presidenziali nn. 89 del 30 giugno 2016, 100 del 27 luglio 2016 e 132 del 12 ottobre 2016;

VISTO l'art. 29, comma 1 del predetto Decreto il quale prevede che «*Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti*

pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione»;

VISTA la determinazione n. 312 del 27 giugno 2018, adottata da questa Direzione, con la quale è stato autorizzato l'espletamento della procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento del «*Servizio di vigilanza presso gli immobili dell'INPS ad uso strumentale siti in Campania di competenza della Direzione regionale Campania e della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli*»;

TENUTO CONTO che il costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) formato dalla società capogruppo/mandataria Argo a.r.l. e dalle ulteriori società mandanti Civin S.r.l., Europolice S.r.l. e Over Security S.r.l. ha presentato offerta per la procedura in parola;

PRESO ATTO che la Over Security S.r.l., mandante nel sopracitato Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) concorrente, è risultata destinataria del provvedimento di informazione antimafia interdittiva ex artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011, giusta atto prot. n. 55074 del 30/11/2018, da parte della Prefettura di Avellino - Ufficio Territoriale del Governo, con il quale il citato U.T.G. ha disposto altresì la cancellazione della suddetta società dalla *White list*;

PRESO ATTO, altresì, che, conseguentemente, con provvedimento della medesima U.T.G. di Avellino, prot. n. 5524/16A/P.A. del 4 dicembre 2018, è stata disposta la revoca della licenza prefettizia di P.S. già assentita alla suddetta Over Security S.r.l. ai sensi dell'art. 257-*quater*, co. 1, lett. c), del T.U.P.S. r.d. n. 635 del 1940;

DATO ATTO che avverso i suddetti provvedimenti la Over Security S.r.l. ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Salerno chiedendo la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti prefettizi di cui sopra;

PRESO ATTO che il T.A.R. Salerno con ordinanza n. 4 del 9 gennaio 2019 ha rigettato la suddetta istanza, specificando che l'interdittiva antimafia integra una misura preventiva, volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti con la Pubblica amministrazione, e che al suddetto provvedimento amministrativo è riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica;

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, con motivata ordinanza n. 639 del 8 febbraio 2019 ha confermato l'ordinanza di diniego della sospensione dell'esecutività dei provvedimenti prefettizi disposti dal T.A.R. Salerno;

TENUTO CONTO che con nota prot. 36733/16A/P.A del 3 giugno 2019, l'U.T.G. di Avellino, in riscontro alla richiesta avanzata dall'Istituto il 30 maggio 2019, ha comunicato che *"i provvedimenti prefettizi di cancellazione della Over Security S.r.l"*

dalla "White list" e di revoca della licenza prefettizia sono esecutivi" aggiungendo che il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, ha rigettato, in sede di giudizio di merito, con sentenza n. 918, pubblicata il 31 maggio scorso, i ricorsi proposti dalla società medesima avverso i provvedimenti prefettizi soprandicati;

VISTA la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, n. 918 del 31 maggio 2019, nella parte in cui respinge il ricorso avverso i provvedimenti prefettizi impugnati ed, in particolare, il provvedimento dell'U.T.G. di Avellino prot. n. 55244/16A/P.A. del 4.12.2018, con il quale si è disposta la revoca della licenza di P.S., ai sensi dell'art. 257-*quater*, co. 1, lett. c) del R.D. n. 635/1940;

CONSIDERATO che l'art. 7 del disciplinare di gara prevede, ai sensi dell'art. 83 comma 1, lett. a) del Codice degli appalti, il possesso della licenza prefettizia ex art. 134 t.u.p.s. come requisito di idoneità professionale necessario per la partecipazione alla procedura di gara;

CONSIDERATO che, in quanto requisito di idoneità professionale finalizzato alla partecipazione alla gara, la suddetta licenza prefettizia deve essere posseduta per tutta la durata della stessa e dell'eventuale esecuzione del contratto da parte di tutti gli operatori economici partecipanti, e, nel caso di R.T.I. costituendo, da tutte le imprese raggruppande;

VISTA la Delibera A.N.AC n. 291 del 22 marzo 2017 con la quale viene rimarcato che la licenza prefettizia per lo svolgimento dell'attività di vigilanza privata viene rilasciata dal prefetto, *intuitu personae*, su istanza dell'interessato previa verifica della sussistenza di determinati presupposti e requisiti espressamente previsti e disciplinati dal T.u.l.p.s. e che detti requisiti sono da intendersi tra quelli di idoneità professionale previsti dall'art. 83 del Codice degli appalti e richiesti dall'art. 7 del disciplinare di gara;

CONSIDERATO che il R.T.I. Argo S.r.l. - Over Security S.r.l. - Civin s.r.l. - Europolice S.r.l. è di tipo orizzontale così come previsto sia dal bando (punto III.1.1) che dal disciplinare di gara (art.7, c.2, punto II) e che, pertanto, ciascun componente deve essere in possesso della licenza prefettizia in questione, come requisito imprescindibile per la partecipazione alla procedura di gara;

VISTA la nota prot. 86303 del 7 giugno 2019, con la quale il R.T.I. Argo S.r.l., in risposta alla richiesta di puntuali informazioni prot. 81390 del 29 maggio 2019 di questa Direzione, ha chiesto l'estromissione dall'ATI costituenda della mandante Over Security S.r.l., sostituendosi alla stessa nella quota e nel possesso dei requisiti;

TENUTO CONTO che, in base agli approfondimenti svolti anche con il supporto del Coordinamento generale legale dell'Istituto, l'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 non contempla tra le ipotesi tassative al divieto di modificazione della compagine associativa la perdita dei requisiti di partecipazione/idoneità professionale tra cui la licenza prefettizia;

PRESO ATTO, pertanto, che la mancanza del suddetto requisito in capo ad un componente determina il venir meno della legittimazione a concorrere e consequenzialmente l'esclusione dell'intero costituendo R.T.I., non rilevando né essendo consentita in proposito l'estromissione, il recesso o la sostituzione della mandante in quanto finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione/idoneità professionale prescritto dalla *lex specialis*;

CONSIDERATO il carattere preventivo e cautelare della interdittiva antimafia che, per tale natura, deve intendersi immediatamente esecutivo così come tra l'altro specificato dalla Prefettura di Avellino con la già citata nota prot. 36733/16A/P.A del 3 giugno 2019;

CONSIDERATO che secondo costante giurisprudenza in presenza di informativa prefettizia antimafia non residua alcuna possibilità di sindacato in merito alla sua adozione da parte dell'organismo committente che deve necessariamente tenerne conto adeguando i propri comportamenti ai contenuti vincolanti dell'informativa medesima ai fini dell'adozione dei consequenziali provvedimenti;

VISTA la relazione predisposta dall'Area competente/RUP;

D E T E R M I N A

di prendere atto dei provvedimenti prefettizi di cancellazione della Over Security S.r.l dalla *White List* e della revoca della licenza prefettizia e dei pronunciamenti del T.A.R. Salerno e del Consiglio di Stato;

di escludere, per i motivi citati in premessa, dalle successive fasi della procedura il R.T.I Argo S.r.l (mandataria) - Over Security S.r.l. - Europolice S.r.l. e Civin s.r.l (mandanti);

di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione e del relativo allegato sul sito istituzionale dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

di autorizzare la comunicazione del presente provvedimento, mediante posta elettronica certificata, a tutti i componenti del raggruppando R.T.I.;

di dare atto che l'ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti è la Direzione centrale Acquisti e Appalti, via Ciro il Grande, 21, 00144 - Roma;

di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo di committente;

di dare mandato al Responsabile del Procedimento perché proceda agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Roma,

F.to
Vincenzo Caridi